

Repertorio n.1143

Raccolta n.820

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno gennaio

31 gennaio 2017

In Bari, in una sala del Comune, al Corso Vittorio Emanuele II n. 84, alle ore dodici e cinque.

Innanzi a me, Dr. Luca Fornaro, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari,

SI È COSTITUITO:

- **Prof. PATRONI GRIFFI Ugo**, nato a Bari il 28 luglio 1966, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.**" in sigla "**AMGAS S.P.A.**", con sede in Bari, via Biagio Accolti Gil ZI, capitale sociale euro 16.080.928,38 (sedicimilionottantamilanovecentoventotto virgola trentotto) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale 05491170725, R.E.A. N. BA - 421038, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparante, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo, trovasi riunita in prima convocazione, l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche statuto sociale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, come nominato dal socio ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale il Prof. **PATRONI GRIFFI Ugo**, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, mediante lettera raccomandata inviata in data 11 gennaio 2017 e successivamente rinviata, su richiesta del socio unico con nota protocollo 13601/II-1 del 20 gennaio 2017, alla data odierna con comunicazione del 23 gennaio 2017;

- che è presente l'intero capitale sociale, in persona del socio unico "**COMUNE DI BARI**", titolare di numero 622.809 (seicentoventiduemila ottocentonove) azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) cadauna, in persona del Sindaco Ing. Decaro Antonio, come autorizzato dalla delibera del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2016 N. 2016/00187, pubblicata sull'Albo Pretorio On line in data 19 gennaio 2017 ed esecutiva dal 30 gennaio 2017;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparante, Presidente, nonché dei Consiglieri Prof.ssa Iacovone Giovanna e Prof.ssa Caterino Daniela;

- che è presente il Collegio Sindacale in persona della Dott.sa De Falco Aurora, Presidente e del sindaco effettivo dr. Ruta Giuseppe, assente giustificato il sindaco Dr. Grimal-

di Francesco;

- che è presente il Direttore Generale Ing. Bisceglie Vito Donato;

- che previa verifica dell'identità e legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sul suddetto ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale, preliminarmente, ricorda ai presenti che l'art. 26 del d.lgs. 175/2016 obbligava le società a controllo pubblico ad adeguare il proprio statuto entro il termine del 31 dicembre 2016 e che al fine di ottemperare a detta previsione, l'organo amministrativo della società aveva convocato l'assemblea straordinaria per il 22 dicembre 2016, ma la seduta era andata deserta, non essendosi ancora svolta l'adunanza del Consiglio Comunale innanzi indicata.

Il Presidente, quindi illustra ai presenti le modifiche previste dalla suddetta Riforma Madia, nonché espone le ragioni che rendono opportune ulteriori modifiche quali in primo luogo quelle in materia di *"Unbundling funzionale"* di cui al Testo Integrato adottato con la Delibera del 22 giugno 2015 296/2015/R/com ed in secondo luogo altre derivanti dall'opportunità di rielaborare alcune clausole statutarie. Il Presidente, in particolare si sofferma sulle modifiche da effettuarsi ed in particolare:

- sull'eliminazione dalla denominazione sociale della sigla **"AMGAS S.p.a."**;

- sull'inserimento dei limiti quantitativi per lo svolgimento di attività verso soggetti diversi dall'ente pubblico socio, nonché delle regole di separazione funzionale di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 9.2 TIUF;

- sull'inserimento di una regolamentazione più analitica dei rapporti tra la società e l'Ente socio, prevedendo in particolare da un lato la facoltà dell'Amministrazione Pubblica di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali e dall'altro l'obbligo di redazione da parte dell'Organo Amministrativo della società di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, il tutto ai sensi rispettivamente degli artt. 19 e 6 del citato d.lgs.;

- sull'inserimento di limiti conformi alle prescrizioni legislative (art. 14 del citato d.lgs.) per le operazioni sul capitale;

- sull'inserimento di modalità più flessibili di convocazione sia delle assemblee che delle riunioni del consiglio di amministrazione, utilizzando la posta elettronica certificata in alternativa alla raccomandata postale;

- sulla rielaborazione delle competenze assembleari, eliminando la previsione testuale della nomina di amministratori e sindaci (già spettante al Comune) e prevedendo espressamente quella del revisore e del Direttore Generale, nonché la previsione di ulteriori ipotesi di autorizzazioni per il compimento

di atti di gestione ex art. 2364 n. 5 c.c., con la precisazione che alcune di esse debbano essere rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del d.lgs. 175/2016 e della facoltà di conferire indirizzi all'organo amministrativo unipersonale per l'ottemperanza alla disciplina in materia di "undbundling funzionale";

- sulla previsione della necessaria approvazione da parte del Consiglio Comunale della Relazione previsionale;

- sull'adeguamento delle clausole in materia di organo amministrativo al citato d.lgs., con particolare riguardo alla composizione, ai requisiti di onorabilità e professionalità ed incompatibilità, ai poteri di gestione, alle deleghe di funzioni, come previsto dall'art. 11 del citato d.lgs., nonché alle previsioni di voti favorevoli per i consiglieri nominati "Gestore Indipendente", ai sensi dell'art. 9 del TIUF;

- sull'adeguamento delle clausole in materia di organo di controllo al citato d.lgs., con particolare riguardo ai requisiti di onorabilità e professionalità nonché all'impossibilità dello svolgimento da parte di detto organo della revisione legale dei conti, da attribuirsi necessariamente ad un revisore o ad una società di revisione;

- sulla rielaborazione delle clausole sul Direttore Generale, prevedendo per il medesimo i requisiti di onorabilità e professionalità per i componenti degli organi sociali, nonché le ipotesi di incompatibilità previste d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

- sull'adozione di una regolamentazione unica per i compensi agli organi sociali.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA:

* di approvare le modifiche statutarie oggetto di discussione, al fine di adeguare il vigente statuto sociale al d.lgs. 175/2016, alle regole in materia di "Undbundling funzionale" di cui al Testo Integrato adottato con la Delibera del 22 giugno 2015 296/2015/R/com, nonché di apportare le ulteriori modifiche proposte derivanti dall'opportunità di rielaborare il tenore letterale di alcune clausole;

* di modificare conseguentemente gli articoli 1, 5 terzo, quarto e settimo capoverso, 6, 10 secondo capoverso, 11 secondo capoverso, 13 primo e terzo capoverso, 14, 15 secondo capoverso, 16 primo, secondo, terzo, settimo ed inserire i capoversi dal nono al quindicesimo, 17, 18, 19, 20, 21, 22 secondo capoverso e 25 dello Statuto sociale nel modo seguente:

"Art. 1 - Denominazione

La società è denominata: **"Azienda Municipale Gas S.p.A."**;

"Art. 5 - Oggetto

... (omissis)

In osservanza dell'art.9.2 lett. a) TIUF - Testo Integrato Undbundling Funzionale Delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com,

"La società nello svolgimento delle proprie attività promuove le regole di separazione funzionale che hanno la finalità di:

a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere."

La società svolge le attività innanzi elencate per conto o a favore del Comune di Bari e - ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro-tempore vigente e nei limiti previsti dalle stesse - di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa.

A tale ultimo fine, almeno l'ottanta per cento del loro fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 cc e 15 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

...(omissis)

La società potrà altresì compiere - nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altra società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio ove consentite dalla normativa pro tempore vigente anche in materia di partecipazioni pubbliche e con le modalità previste dalle stesse.";

"Art. 6 - Rapporti con l'Ente Capogruppo

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nonché attraverso la possibile istituzione di un'apposita holding a totale controllo comunale.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

L'Organo di Amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa

l'assemblea nella Relazione Previsionale, nella Relazione sul governo societario da allegarsi al bilancio d'esercizio e procede al suo monitoraggio dandone evidenza nella reportistica periodica al Socio. Qualora nel corso dell'esercizio emergano circostanze atte a far ritenere l'avverarsi del rischio di crisi aziendale l'organo amministrativo unitamente al collegio sindacale e al direttore generale sarà tenuto a rendere edotto immediatamente il socio.

L'Organo di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della Relazione sul governo societario, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario, con:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché delle direttive emanate dal Comune di Bari costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori. Restano ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.";

"Art. 10 - Finanziamenti

...(omissis)

In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea potrà decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale nei casi consentiti dalle norme in materia di partecipazioni pubbliche.

...(omissis)";

"Art. 11 - Convocazione delle assemblee

...(omissis)

Ai sensi dell'art. 2366 comma 3 cod. civ., per la convocazio-

ne, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà ad inviare al socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata AR o con posta elettronica certificata contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare.

...(omissis)";

"Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- determina il compenso degli Amministratori e degli organi di controllo entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive dell'Ente;

- nomina e revoca il revisore legale o la società di revisione;

- nomina il Direttore Generale.

- quando l'organo di amministrazione è istituito nella forma dell'Amministratore unico, esprime specifici indirizzi in ordine ad operazioni che possano determinare contrasti con le vigenti disposizioni in materia di "Unbundling funzionale", in particolare con riferimento all'attività di società partecipate la cui direzione e coordinamento siano esercitate dall'Ente Socio.

...(omissis)

E' inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio Comune di Bari ai sensi dell'art. 2367 cod. civ..

...(omissis)";

"Art. 14 Nomina amministratori

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dal Comune di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della eventuale società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

La nomina ex art. 2449 cc diviene operativa con l'accettazione. L'atto di revoca avrà efficacia dalla data della comunicazione dello stesso alla società.

Il Comune di Bari, al momento della nomina, determina la durata della carica degli Amministratori che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi e la loro scadenza coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede a richiedere al socio di procedere alla nomina degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio.

Si applica la vigente disciplina della prorogatio degli organi gestori di società a partecipazione pubblica.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.";

"Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione se nominato in luogo dell'Amministratore Unico

... (omissis)

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata A.R. almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché per conoscenza al Socio unico. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per posta elettronica certificata, telegramma o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare.

... (omissis)";

"Art. 16 - Poteri

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, ivi comprese le ipotesi di ottemperanza alle regole *sull'"Unbundling funzionale"* di cui alla vigente disciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può delegare ad un solo amministratore taluni poteri e funzioni inerenti alla gestione ordinaria della società senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, potrà eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

... (omissis)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve redigere la relazione previsionale annuale, di cui al successivo art. 18, su cui possa essere fondato il controllo sulla gestione, da presentare entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

...(omissis)

In caso di affidamento diretto del servizio (in house) la società è tenuta al rispetto delle procedure di acquisto di lavori, beni e servizi di cui alla normativa pro tempore vigente per i contratti pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art.192 del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016.

La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi dettati dalla normativa pro tempore vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione la normativa surrichiamata.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, c.c..

Nel caso in cui la società sia dotata di "Gestore Indipendente" come previsto all'art. 5 del presente statuto, se non tutti i componenti dell'organo amministrativo fossero componenti del Gestore Indipendente, in conformità alla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, Delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com, sarà necessario il voto favorevole del consigliere o dei consiglieri nominati Gestore Indipendente della distribuzione del gas naturale per approvare le decisioni riguardanti le seguenti materie minime:

a) il piano di sviluppo annuale e pluriennale - o piano degli investimenti - delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione del gas naturale;

b) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione del gas naturale;

c) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili nonché alle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo dell'infrastruttura del gas, così come definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema i-

drico;

d) le procedure per l'acquisto nell'ambito della società e/o di altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia compartecipazione, di beni e servizi strumentali all'esercizio della distribuzione del gas naturale.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di individuare ulteriori materie relative alla distribuzione del gas naturale per la cui approvazione è necessario il voto favorevole del consigliere (o dei consiglieri) nominati Gestore Indipendente".

L'Organo amministrativo nomina - conformemente alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.";

"Art. 17 - Indennità degli organi sociali

Agli organi sociali (organo gestorio, collegio sindacale e Direttore Generale) spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea, proporzionale all'effettiva durata della carica e valido per l'intero periodo di durata dell'ufficio, contenuto entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamenti, dalle direttive emanate dal Comune di Bari in materia di compensi agli organi societari e, comunque, dalla normativa vigente.

Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli organi sociali, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli organi sociali dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

Ove in tre esercizi consecutivi la Società abbia conseguito un risultato economico d'esercizio negativo, si procede alla riduzione del 30 (trenta) per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il rispetto dei predetti limiti è verificato anche dagli organi di controllo della società.

Il conseguimento di un risultato economico d'esercizio negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica quando il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato.";

"Art. 18 - Relazione Previsionale

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, predisponde e in-

via al socio unico Comune di Bari, anche ai fini del controllo di cui all'art.16, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dal Socio Unico, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale del socio unico Comune di Bari.

La Relazione Previsionale della società è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui costituisce allegato. Le modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata che non rientrano nei casi di cui all'art. 19 sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Conseguentemente l'Assemblea si conforma alla decisione del Consiglio Comunale entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Il termine del 31 (trentuno) dicembre potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio Previsionale del Comune a seguito di espressa comunicazione del Socio.

Qualora alla scadenza del 31 dicembre l'Ente non abbia approvato il bilancio di previsione, per effetto del differimento fissato da norme statali, la società è autorizzata ad operare nei limiti del Budget Economico dell'ultima Relazione Previsionale approvata, con riferimento alle somme definitivamente rese disponibili nel civico bilancio dell'anno precedente, salvo diversa e motivata disposizione del Socio Unico. Comunque in tal caso dovrà essere assicurato l'equilibrio economico-finanziario della società.";

"Art. 19 - Autorizzazioni dell'assemblea

L'organo amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;

b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata, che comportino variazioni compensative all'interno del budget mantenendo l'equilibrio economico finanziario e che non alterino gli indirizzi contenuti nel Piano d'Impresa della Relazione Previsionale approvata;

c) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero) Euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non specificamente e analiticamente indicati

nella relazione previsionale approvata;

d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;

e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara;

f) costituzioni di società, acquisto di partecipazioni, anche indirette e mediante aumento di capitale;

g) stipula di patti parasociali;

h) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime.

Le autorizzazioni di cui alle lettere h) ed f) sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i..";

"Art. 20 Direttore generale

L'assemblea può nominare un Direttore generale. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere il mandato dell'Organo amministrativo, il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

In particolare, il Direttore, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società, deve:

a) eseguire le deliberazioni dell'Organo amministrativo;

b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;

c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

d) formulare proposte all'Organo amministrativo, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;

e) sottoporre all'Organo amministrativo lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;

g) stipulare i contratti deliberati dall'Organo amministrativo;

h) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;

i) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;

l) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;

m) presentare semestralmente all'Organo amministrativo una relazione sull'andamento dell'azienda;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo amministrativo;

o) sovrintendere all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative Commissioni giudicatrici;

p) coadiuvare l'Organo Amministrativo nella predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabili-

tà, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.";

"Art. 21 - Collegio sindacale

Il Comune nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. il Collegio sindacale composto di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 cod. civ. e seguenti, e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2399 cod. civ. e da quanto previsto da norme regolamentari in materia. Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, comunque nei limiti dettati dalle direttive del Comune di Bari.

La nomina dei sindaci dovrà altresì essere effettuata in conformità con le vigenti disposizioni in materia di quote di genere.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico (art. 11, co. 1, d.lgs. 19 agosto 2016). Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il componente del Collegio sindacale che assume la carica in luogo di un sindaco anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.

Al Collegio sindacale si applica la disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293/1994 come convertito dalla legge n. 444/1994.

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e risponde direttamente al socio unico Comune di Bari della legalità dell'amministrazione.

L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati dagli Enti ex art. 147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

L'intero Collegio Sindacale deve essere composto da Revisori

Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al Collegio sindacale non può essere attribuita la revisione legale dei conti della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritto nel relativo registro, con decisione del socio, su proposta motivata del collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico, con le modalità che saranno individuate nel Codice di Comportamento di cui all'art. 6 del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione previsionale annuale di cui all'art. 18 del presente statuto e deve allegare, inoltre, alla relazione trimestrale al Socio redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, una propria analisi sull'andamento gestionale con riferimento al conseguimento degli obiettivi ipotizzati nella Relazione Previsionale, con una disamina degli eventuali scostamenti.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.";

"Art. 22 - Esercizi e bilancio

...(omissis)

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla redazione del Bilancio e della Relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi dall'art. 2428 cod. civ, nonché della Relazione sul governo societario che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

...(omissis)";

"Art. 25 - Norme integrative

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società a partecipazione pubblica, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile, le norme generali di diritto privato e le leggi speciali in materia.";

fermo e invariato il resto.

Il Presidente consegna a me Notaio lo statuto Sociale nella sua formulazione aggiornata che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla parte;

* di autorizzare l'organo amministrativo ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero richieste dalla competente autorità in sede di iscri-

zione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si chiude alle ore tredici e cinque.

Le spese del presente atto sono a carico della società che le assume.

Richiesto io notaio, ho redatto il presente atto, scritto da me notaio in parte a macchina ed in parte a penna per quattordici pagine e parte della quindicesima di quattro fogli, del quale ho dato lettura alla parte che lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore tredici e dieci.

F.to: Ugo Patroni Griffi, Luca Fornaro Notaio (col sigillo)

STATUTO
AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto sociale e rapporti con l'Ente capogruppo

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata: "**Azienda Municipale Gas S.p.A.**".

Art. 2 - Unico socio

Il Comune di Bari è azionista unico della società pertanto l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2362 cod. civ..

Il socio unico può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 3 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Bari negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2 cod.civ..

Art. 4 - Sede

La Società ha sede in Bari.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (filiali, uffici senza rappresentanza e agenzie), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spettando invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato e l'istituzione di sedi secondarie.

Art. 5 - Oggetto

La società, al fine di assicurare il governo integrato ed il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale ha per oggetto:

a) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzo e recupero energie. In particolare:

- produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica;

- impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione;

- produzione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas;

- produzione, trasporto, distribuzione e vendita di calore e freddo.

b) gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua, in particolare:

- captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribu-

zione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;

- progettazione realizzazione ed esercizio di opere di fognature e collegamento di acque reflue,

- progettazione, realizzazione, gestione di impianti di trattamento e di depurazione di acque di scarico,

- progettazione, realizzazione gestione dei cavi e dei colli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento per le acque meteoriche di competenza comunale,

- costruzione e gestione di reti telematiche e di telecomunicazione, di impianti tecnici relativi ad edifici pubblici e privati, nonché produzione di beni e di servizi nel settore informatico.

c) studio, progettazione, costruzione gestione, anche separatamente, di tecnologie ed impianti nei settori di attività sopra specificate,

d) compimento di tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali;

e) esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo affine o complementare al proprio, ove consentito dalla normativa pro tempore vigente.

La società potrà inoltre:

- fornire consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa ad imprese, aziende, società enti operanti in settori simili o collegati al proprio;

- stipulare accordi anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;

- provvedere anche in collaborazione con altri soggetti a studi, iniziative ricerche e promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;

- esercitare qualsiasi attività o servizio connesso ausiliario strumentale accessorio o complementare alle attività di cui sopra;

- gestire, senza limiti territoriali le attività di cui innanzi direttamente in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

In osservanza dell'art.9.2 lett. a) TIUF - Testo Integrato Unbundling Funzionale Delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com, "La società nello svolgimento delle proprie attività promuove

le regole di separazione funzionale che hanno la finalità di:

a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere."

La società svolge le attività innanzi elencate per conto o a favore del Comune di Bari e - ove consentito dalla normativa,

anche comunitaria, pro-tempore vigente e nei limiti previsti dalle stesse - di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa.

A tale ultimo fine, almeno l'ottanta per cento del loro fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 cc e 15 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

I rapporti tra la società e il Comune di Bari sono regolati da apposite convenzioni (contratto di servizio e carta dei servizi), nonché dal Codice di Corporate Governance e dal Codice di Comportamento che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare, su modelli predisposti dal Comune di Bari.

La società può svolgere attività di studio o di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale.

La società potrà altresì compiere - nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altra società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio ove consentite dalla normativa pro tempore vigente anche in materia di partecipazioni pubbliche e con le modalità previste dalle stesse.

Art. 6 - Rapporti con l'Ente Capogruppo

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nonché attraverso la possibile istituzione di un'apposita holding a totale controllo comunale.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

L'Organo di Amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nella Relazione Previsionale, nella Relazione sul governo societario da allegarsi al bilancio d'esercizio e procede al suo monitoraggio dandone evidenza nella reportistica periodica al Socio. Qualora nel corso dell'esercizio emergano

circostanze atte a far ritenere l'avverarsi del rischio di crisi aziendale l'organo amministrativo unitamente al collegio sindacale e al direttore generale sarà tenuto a rendere edotto immediatamente il socio.

L'Organo di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della Relazione sul governo societario, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario, con:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché delle direttive emanate dal Comune di Bari costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori. Restano ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.

Art. 7 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale - Obbligazioni - Finanziamenti

Art. 8 - capitale sociale

Il capitale è di euro 16.080.928,38 (sedicimilioniottantamilanovecentoventotto virgola trentotto) rappresentato da n. 622.809 (seicentoventiduemilaottocentonove) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna.

I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi

dell'art. 2342 Codice Civile.

Art. 9 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari. L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Finanziamenti

La Società, nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dal socio versamenti in conto capitale.

La società può, inoltre, acquisire dal socio finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea potrà decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale nei casi consentiti dalle norme in materia di partecipazioni pubbliche.

La Società può altresì acquisire dal socio contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità della normativa anche comunitaria vigente.

TITOLO III

Assemblee

Art. 11 - Convocazione delle assemblee

L'assemblea, che è ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando le disposizioni dell'art. 2366 del cod. civ..

Ai sensi dell'art. 2366 comma 3 cod. civ., per la convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà ad inviare al socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata AR o con posta elettronica certificata contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è valida, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366 commi 4 e 5 cod. civ..

Art. 12 - Presidenza

L'Assemblea dei soci nomina il Presidente, che è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti in Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare.

Sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio, che ne cura la trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- determina il compenso degli Amministratori e degli organi di controllo entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive dell'Ente;

- nomina e revoca il revisore legale o la società di revisione;

- nomina il Direttore Generale.

- quando l'organo di amministrazione è istituito nella forma dell'Amministratore unico, esprime specifici indirizzi in ordine ad operazioni che possano determinare contrasti con le vigenti disposizioni in materia di "Unbundling funzionale", in particolare con riferimento all'attività di società partecipate la cui direzione e coordinamento siano esercitate dall'Ente Socio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

E' inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio Comune di Bari ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

TITOLO IV

Organo di amministrazione

Art. 14 Nomina amministratori

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dal Comune di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della eventuale società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

La nomina ex art. 2449 cc diviene operativa con l'accettazione. L'atto di revoca avrà efficacia dalla data

della comunicazione dello stesso alla società.

Il Comune di Bari, al momento della nomina, determina la durata della carica degli Amministratori che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi e la loro scadenza coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede a richiedere al socio di procedere alla nomina degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio.

Si applica la vigente disciplina della prorogatio degli organi gestori di società a partecipazione pubblica.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione se nominato in luogo dell'Amministratore Unico

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata A.R. almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché per conoscenza al Socio unico. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per posta elettronica certificata, telegramma o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare.

Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati di volta in volta e deve essere contestualmente trasmesso al Socio Unico.

Art. 16 - Poteri

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, ivi comprese le ipotesi di ottemperanza alle regole *sull'"Unbundling funzionale"* di cui alla vigente disciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può delegare ad un solo amministratore taluni poteri e funzioni inerenti alla gestione ordinaria della società senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, potrà eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4 cod. civ..

L'Amministratore unico, ove nominato, assume tutti i poteri e le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione dalle norme di legge e dal presente statuto.

La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve redigere la relazione previsionale annuale, di cui al successivo art. 18, su cui possa essere fondato il controllo sulla gestione, da presentare entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Deve, inoltre, presentare una relazione trimestrale, redatta secondo lo schema che viene fornito dal Socio Unico, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In caso di affidamento diretto del servizio (in house) la società è tenuta al rispetto delle procedure di acquisto di lavori, beni e servizi di cui alla normativa pro tempore vigente per i contratti pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art.192 del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016.

La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi dettati dalla normativa pro tempore vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione la normativa surrichiamata.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo

amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, c.c..

Nel caso in cui la società sia dotata di "Gestore Indipendente" come previsto all'art. 5 del presente statuto, se non tutti i componenti dell'organo amministrativo fossero componenti del Gestore Indipendente, in conformità alla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, Delibera 22 giugno 2015 296/2015/R/com, sarà necessario il voto favorevole del consigliere o dei consiglieri nominati Gestore Indipendente della distribuzione del gas naturale per approvare le decisioni riguardanti le seguenti materie minime:

a) il piano di sviluppo annuale e pluriennale - o piano degli investimenti - delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione del gas naturale;

b) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione del gas naturale;

c) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili nonché alle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo dell'infrastruttura del gas, così come definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

d) le procedure per l'acquisto nell'ambito della società e/o di altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia partecipazione, di beni e servizi strumentali all'esercizio della distribuzione del gas naturale.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di individuare ulteriori materie relative alla distribuzione del gas naturale per la cui approvazione è necessario il voto favorevole del consigliere (o dei consiglieri) nominati Gestore Indipendente".

L'Organo amministrativo nomina - conformemente alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Art. 17 - Indennità degli organi sociali

Agli organi sociali (organo gestorio, collegio sindacale e Direttore Generale) spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea, proporzionale all'effettiva durata della carica e valido per l'intero periodo di durata dell'ufficio, contenuto entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamenti, dalle direttive emanate dal Comune di Bari in materia di compensi agli organi societari e, comunque, dalla normativa vigente.

Qualora intervengano norme di legge che modificano i limiti ai compensi degli organi sociali, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli organi sociali dovrà essere corrisposto il

compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

Ove in tre esercizi consecutivi la Società abbia conseguito un risultato economico d'esercizio negativo, si procede alla riduzione del 30 (trenta) per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il rispetto dei predetti limiti è verificato anche dagli organi di controllo della società.

Il conseguimento di un risultato economico d'esercizio negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica quando il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

Relazione previsionale, autorizzazioni dell'assemblea

Art. 18 - Relazione Previsionale

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, predispose e invia al socio unico Comune di Bari, anche ai fini del controllo di cui all'art.16, comma 1 del d.lgs. 175/2016, una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dal Socio Unico, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale del socio unico Comune di Bari.

La Relazione Previsionale della società è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui costituisce allegato. Le modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata che non rientrano nei casi di cui all'art. 19 sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Conseguentemente l'Assemblea si conforma alla decisione del Consiglio Comunale entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Il termine del 31 (trentuno) dicembre potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio Previsionale del Comune a seguito di espressa comunicazione del Socio.

Qualora alla scadenza del 31 dicembre l'Ente non abbia approvato il bilancio di previsione, per effetto del differimento fissato da norme statali, la società è autorizzata ad operare

nei limiti del Budget Economico dell'ultima Relazione Previsionale approvata, con riferimento alle somme definitivamente rese disponibili nel civico bilancio dell'anno precedente, salvo diversa e motivata disposizione del Socio Unico. Comunque in tal caso dovrà essere assicurato l'equilibrio economico-finanziario della società.

Art. 19 - Autorizzazioni dell'assemblea

L'organo amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;

b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata, che comportino variazioni compensative all'interno del budget mantenendo l'equilibrio economico finanziario e che non alterino gli indirizzi contenuti nel Piano d'Impresa della Relazione Previsionale approvata;

c) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero) Euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non specificamente e analiticamente indicati nella relazione previsionale approvata;

d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;

e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara;

f) costituzioni di società, acquisto di partecipazioni, anche indirette e mediante aumento di capitale;

g) stipula di patti parasociali;

h) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime.

Le autorizzazioni di cui alle lettere h) ed f) sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i..

TITOLO VI

Art. 20 Direttore generale

L'assemblea può nominare un Direttore generale. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere il mandato dell'Organo amministrativo, il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

In particolare, il Direttore, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società, deve:

a) eseguire le deliberazioni dell'Organo amministrativo;

b) sovraintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;

c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

- d) formulare proposte all'Organo amministrativo, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
- e) sottoporre all'Organo amministrativo lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- g) stipulare i contratti deliberati dall'Organo amministrativo;
- h) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- i) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
- l) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- m) presentare semestralmente all'Organo amministrativo una relazione sull'andamento dell'azienda;
- n) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo amministrativo;
- o) sovrintendere all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative Commissioni giudicatrici;
- p) coadiuvare l'Organo Amministrativo nella predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

TITOLO VII

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 21 - Collegio sindacale

Il Comune nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. il Collegio sindacale composto di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 cod. civ. e seguenti, e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2399 cod. civ. e da quanto previsto da norme regolamentari in materia. Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, comunque nei limiti dettati dalle direttive del Comune di Bari.

La nomina dei sindaci dovrà altresì essere effettuata in conformità con le vigenti disposizioni in materia di quote di genere.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico (art. 11, co. 1, d.lgs. 19 agosto 2016). Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il componente del Collegio sindacale che assume la carica in luogo di un sindaco anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.

Al Collegio sindacale si applica la disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293/1994 come convertito dalla legge n. 444/1994.

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e risponde direttamente al socio unico Comune di Bari della legalità dell'amministrazione.

L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati dagli Enti ex art. 147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

L'intero Collegio Sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al Collegio sindacale non può essere attribuita la revisione legale dei conti della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritto nel relativo registro, con decisione del socio, su proposta motivata del collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico, con le modalità che saranno individuate nel Codice di Comportamento di cui all'art. 6 del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione previsionale annuale di cui all'art. 18 del presente statuto e deve allegare, inoltre, alla relazione trimestrale al Socio redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, una propria analisi sull'andamento gestionale con riferimento al conseguimento degli obiettivi ipotizzati nella Relazione Previsionale, con una disamina degli eventuali scostamenti.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VIII

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

Art. 22 - Esercizi e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla redazione del Bilancio e della Relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi dall'art. 2428 cod. civ., nonché della Relazione sul governo societario che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo, in apposita sezione della Relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 23 - Utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX**Scioglimento e liquidazione della società - Norme integrative****Art. 24 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 25 - Norme integrative

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società a partecipazione pubblica, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile, le norme generali di diritto privato e le leggi speciali in materia.

Art. 26 - Competenza esclusiva

Nel caso di controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

F.to: Ugo Patroni Griffi, Luca Fornaro Notaio (col sigillo)